

Allegato sub A) alla deliberazione di consiglio comunale n. 11/2019

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI
ACCESSO, CON QUALSIASI VETTORE, ALLA CITTÀ ANTICA DEL COMUNE DI
VENEZIA E ALLE ALTRE ISOLE MINORI DELLA LAGUNA**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche intervenute.
2. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1129 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, per l'accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il gettito del contributo è destinato a finanziare gli interventi di cui al citato art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2

Presupposto del contributo

1. Come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1129 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, presupposto del contributo è l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna.
2. Il perimetro della Città antica del Comune di Venezia è individuato nell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 "Venezia Città Antica" di cui al Piano di Assetto del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 5 della seduta del 30-31 gennaio 2012, approvato dalla conferenza dei servizi decisoria tra Comune di Venezia e Provincia di Venezia, conclusasi il 30 settembre 2014 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 128 del 10 ottobre 2014, la cui planimetria è riportata nell'Allegato sub 1 al presente Regolamento. Per

“isole minori della laguna” si intendono quelle individuate ed elencate nell’Allegato sub 2 al presente Regolamento.

3. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per vettore si intende qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolga servizio di trasporto di persone a fini commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) compagnie di navigazione, ivi incluse quelle di crociera;
- b) vettori ferroviari;
- c) vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo;
- d) vettori che svolgono trasporto pubblico non di linea quali, ad esempio, pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, ed i c.d. “Lancioni” granturismo;
- e) vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino presso l’aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Il contributo di accesso è applicato in via alternativa alla imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e deve essere corrisposto, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, da ogni persona fisica che, utilizzando qualsiasi vettore, come definito al precedente articolo 2, acceda alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, salvo i soggetti esclusi o esenti individuati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
2. Il pagamento del contributo è unico per l’accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna ed ha validità fino alle ore 24:00 del giorno dell’accesso. Pertanto, il contributo pagato per l’accesso alla Città antica del Comune di Venezia vale anche per l’accesso alle isole minori della laguna e viceversa.

Articolo 4

Esclusioni

1. Il pagamento del contributo di accesso non è dovuto dai soggetti individuati all'art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ossia:
 - a) dai residenti nel Comune di Venezia;
 - b) dai lavoratori, anche pendolari:
 - dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
 - autonomi od imprenditori, aventi la loro sede d'affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
 - dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;
 - c) dagli studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post universitari che hanno sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
 - d) dai soggetti e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'IMU nel Comune di Venezia.
2. I soggetti esclusi dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione, permanente o temporanea, mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative, permanenti o temporanee, che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al **Regolamento EU 679/2016** e al **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche**".

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del contributo di accesso:

- a) soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all'interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; **detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva;**
- b) soggetti nati nel Comune di Venezia;**
- c) residenti nella Città metropolitana di Venezia;
- d) residenti nella Regione Veneto;
- e) possessori della carta *Citypass* "Venezia Unica" abilitata alla navigazione;
- f) bambini di età inferiore a 6 anni;
- g) soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale accompagnatore;
- h) soggetti che praticino terapie **o che debbano effettuare una visita medica** presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
- i) soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
- j) soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni

sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;

- k) **soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente istituite per il trasposto esclusivo all'impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;**
- l) amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori per ragioni istituzionali;
- m) volontari che offrano il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto;
- n) volontari che offrano il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;
- o) personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna per esigenze di servizio;
- p) componenti del nucleo familiare **anagrafico** di coloro i quali abbiano stipulato un contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico, avente ad oggetto un immobile sito nella Città Antica o nelle altre isole minori;
- q) coniuge, **unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 77**, parenti o affini fino al 3° grado di soggetto detenuto nelle case circondariali o di reclusione della Città Antica, in visita allo stesso;
- r) coniuge, **unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 77**, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città Antica o nelle isole minori;

- s) coniuge, **unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 77 di cui all'art. 1 comma 37 della legge n. 76/2016, unito civilmente,** parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città Antica o nelle isole minori;
- t) coniuge, convivente **come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 77, unito civilmente,** parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città Antica o nelle isole minori;
- u) parti processuali e testimoni in procedimenti che si svolgono nella Città Antica;
- v) persone convocate per ragioni di giustizia **o altre ragioni di pubblico interesse** presso uffici **pubblici o giudiziari** siti nella Città Antica e nelle altre isole minori;
- w) **i soggetti passivi che abbiano pagato il contributo di accesso per l'utilizzo di un vettore navale regolarmente registrato presso l'Autorità Portuale di Venezia per i giorni successivi a quello di approdo fino a quello di partenza della nave.**

2. I soggetti esenti dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione, permanente o temporanea, mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative permanenti o temporanee che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al **Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche**".

Articolo 6

Misura del contributo

1. Salvo quanto diversamente previsto ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, la misura del contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna è fissata in euro 6,00 per tutti i giorni dell'anno, salvo che nei giorni di "bollino verde", "bollino rosso" e di "bollino nero", come di seguito definiti.
2. Sono definiti giorni di "bollino verde" quelli in cui è previsto un limitato afflusso nella Città Antica e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 3,00 .
3. Sono definiti giorni di "bollino rosso" quelli in cui è prevista una criticità di afflusso nella Città Antica e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 8,00.
4. Sono definiti giorni di "bollino nero" quelli in cui è prevista un'eccezionale criticità di afflusso nella Città Antica e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 10,00.
5. I giorni di bollino verde, rosso e nero sono individuati con delibera di Giunta Comunale, di norma, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di applicazione.
6. Le modifiche dell'ammontare del contributo di accesso così come determinato ai sensi del presente articolo saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7

Riduzioni

- 1. Al fine di favorire un turismo sostenibile e consapevole nonché l'adozione di buone pratiche in ambito turistico, in considerazione del ruolo della Città di Venezia nel sistema turistico veneto, a favore dei soggetti soggiornanti presso strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale nel territorio della Regione Veneto è prevista una riduzione del contributo di accesso pari al 50% rispetto agli importi di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del presente Regolamento, subordinatamente alla stipula di apposite convenzioni da sottoscrivere tra il Comune di Venezia, le singole strutture ricettive ed i Comuni interessati ove è sita la struttura ricettiva, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta Comunale. La riduzione di cui al presente comma non viene pertanto applicata nelle giornate di "bollino verde" di cui al comma 2 dell'art. 6.**

Articolo 8

Obblighi del Vettore

- 1. Il contributo di accesso è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, da parte di qualsiasi vettore, come definito nell'articolo 2 del presente Regolamento, fatta eccezione per l'ipotesi di riscossione diretta da parte del Comune di Venezia prevista e disciplinata al successivo articolo 10 del presente Regolamento.**
- 2. I vettori obbligati alla riscossione sono responsabili del pagamento del contributo al Comune di Venezia, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. I vettori obbligati alla riscossione hanno altresì l'obbligo di rendere la dichiarazione prevista all'art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14.03.2011 entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il contenuto della dichiarazione e le procedure**

operative di presentazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

3. I vettori obbligati alla riscossione hanno inoltre l'obbligo di porre in essere i seguenti adempimenti:

- a) informare il soggetto passivo del contributo, con ogni necessaria modalità, anche informatica o telematica dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per corrisponderlo;
- b) riscuoterlo, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, rilasciando quietanza dell'avvenuta riscossione, anche tramite la semplice indicazione sul biglietto o sulla ricevuta di pagamento, pure a mezzo timbro;
- c) inviare una comunicazione, secondo un modulo fornito dal Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, contenente i dati rilevanti per l'Amministrazione che saranno individuati con deliberazione della Giunta Comunale, disciplinante anche le modalità di trasmissione, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al Regolamento EU 679/2016 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche;
- d) riversare il contributo riscosso nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;
- e) inviare al Comune le comunicazioni/documentazioni eventualmente ricevute relative alle fattispecie di esclusione, esenzione e riduzione del contributo da parte dei soggetti passivi trasportati.

Articolo 9

Versamento del contributo

1. Il vettore obbligato alla riscossione effettua il versamento al Comune di Venezia di ogni somma riscossa a titolo di contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna entro **il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese di riscossione**, mediante versamento con bonifico bancario o altre forme attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10

Riscossione diretta del contributo di accesso da parte del Comune di Venezia

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, in considerazione delle particolari modalità di accesso alla Città antica e alle altre isole minori della laguna: **a) dei soggetti passivi che si imbarcano o utilizzano mezzi di trasporto pubblico non di linea presso i pontili o punti di imbarco situati ne (i) il Comune di Cavallino - Treporti, (ii) il Comune di Chioggia, (iii) l'Aeroporto Marco Polo di Tessera, (iv) il Terminal Fusina, (v) S. Giuliano; b) dei soggetti passivi che accedano a Piazzale Roma con mezzi di trasporto pubblico non di linea e in ogni caso c) nelle ipotesi in cui il vettore non abbia l'obbligo di emettere un documento attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per il trasporto**, il Comune di Venezia, o soggetto terzo da esso delegato, potrà provvedere alla riscossione diretta del contributo di accesso subordinatamente alla stipula di una convenzione con il vettore interessato, approvata dalla Giunta Comunale. In tal caso, il soggetto passivo, come identificato ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, dovrà corrispondere il contributo di accesso direttamente al

Comune di Venezia e/o a soggetto terzo da questi delegato, con conseguente esonero del vettore dagli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

Articolo 11

Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sull'applicazione e sul versamento del contributo di accesso, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni, l'Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione ed in particolare:
 - a) invitare i soggetti passivi e i vettori obbligati alla riscossione ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai vettori obbligati alla riscossione questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.
2. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica sul contributo di accesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 12

Sanzioni amministrative e tributarie

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione da parte del vettore obbligato alla riscossione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo da parte del vettore obbligato alla riscossione si applica la sanzione amministrativa del 30% di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 1, commi da 158 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
4. A ciascun soggetto passivo del tributo si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qui fissata da Euro 100,00 ad Euro 450,00 in caso di:
(i) mancato pagamento del contributo di accesso; (ii) rilascio di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni del contributo di accesso previste dal presente Regolamento, nonché (iii) violazione di ogni altra previsione del presente Regolamento.
5. Sulle somme dovute a titolo di contributo si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 46 o 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità

equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive previste dal presente Regolamento, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo di accesso, di sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine indicato nell'atto notificato, sono rimosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia tributaria.

Articolo 14

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di accesso da parte del vettore in misura superiore rispetto a quanto effettivamente riscosso dai passeggeri, questi ha diritto a chiederne la restituzione secondo le norme che regolano il pagamento dell'indebito di cui all'art. 2033 del cod. civ.
3. Non si procede a rimborso al soggetto passivo di cui all'art. 3 nel caso di rilascio di titoli di viaggio non nominativi.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2019, vengono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:
 - (i) In deroga alle previsioni di cui all'art. 6 e 7 del presente Regolamento, la misura del contributo è fissata in euro 3,00 per tutti i giorni dell'anno 2019.
 - (ii) In deroga alle previsioni di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, il pagamento del contributo di accesso effettuato unitamente all'acquisto di un titolo di viaggio con durata superiore alle 24 ore ha validità per l'intero periodo di validità del titolo stesso.
 - (iii) **I soggetti passivi che accedono alla Città antica con vettori in regola con il pagamento della ZTL BUS del Comune di Venezia cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22 maggio 2002 e successive deliberazioni di Giunta Comunale di applicazione sono esentati dal pagamento del contributo.**

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e le relative modalità applicative sono stabilite mediante delibera di Giunta Comunale.

Allegato 1

ATO 1 Venezia città antica



Allegato 2

Elenco Isole minori:

1. Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco)
2. Pellestrina
3. Murano
4. Burano
5. Torcello
6. Sant Erasmo
7. Mazzorbo
8. Mazzorbetto
9. Vignole
10. S. Andrea
11. Monte dell'oro
12. S. Cristina
13. La Cura
14. S.Ariano
15. La Salina
16. Buel del Lovo
17. La certosa
18. Batteria Carbonera
19. Madonna del Monte
20. Crevan
21. S.Francesco del Deserto
22. Tessera
23. S.Giacomo in Paludo
24. Isola di S.Giuliano
25. Isola di Campalto
26. Lazzareto Nuovo
27. S.Secondo
28. Trezze
29. S.Giorgio in Alga
30. S.Maria delle Grazie
31. S.Servolo
32. S.Clemente
33. S.Lazzaro degli Armeni
34. S.Angelo delle Polveri
35. Sacca Sessola
36. Lazzaretto Vecchio
37. S.Spirito
38. Campana – Podo
39. Poveglia
40. Ex Poveglia
41. Batteria Fisolo
42. Ottagono Abbandonato
43. Ottagono Alberoni
44. Ottagono S.Pietro
45. Ottagono Ca'Roman

- 46. Cason Montiron
- 47. Motta dei Cunicci
- 48. Motta S. Lorenzo
- 49. Faro Spignon.